



**TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
 dott.ssa Claudia Lojacono Presidente
 dott.ssa Laura Gaggiotti Giudice
 dott. Davide De Giorgio Giudice rel.
 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 2791/2014 R. Vol., promossa con ricorso depositato in data 1 luglio 2014 e vertente

tra
 S. MADRE (C.F.), rappresentata e difesa dall'avv.
 , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Monza, via

RICORRENTE

e
 S. PADRE (C.F.), rappresentato e difeso dagli avv.
 Elena Fratelli e Luigi Carlo Cardillo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
 Agrate Brianza, via Colleoni n. 25

RESISTENTE

e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto dr.ssa
 Luisa Zanetti

Oggetto: 411999 - procedimenti camerati in materia di famiglia.

Il Collegio

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 26 febbraio 2015;
 letti gli atti ed i documenti di causa;

OSSERVA

quanto di seguito.

La figlia minore delle parti (che ha l'età di quattro anni) deve essere affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente, anche ai fini della residenza, presso la madre, stante il disposto dell'art. 155 c.c. ed atteso che tale soluzione, avuto riguardo all'età della minore ed alla situazione delle parti, appare la più idonea a garantirne gli interessi morali e materiali. L'altro genitore potrà vedere e tenere la stessa con sé nei periodi meglio indicati in dispositivo, così determinati in maniera tale da favorire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

In concreto, ritiene il Collegio che debba essere confermata in questa sede la regolamentazione provvisoria già concordata dalle parti all'udienza del 27 novembre 2014, regolamentazione che non risulta aver dato luogo a problemi particolari. Per quanto concerne la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore, si osserva quanto segue.

Tribunale di Monza
 IV Sezione Civile

MADRE risulta invalida civile al 46%, è priva di occupazione ed è morosa nel pagamento dei canoni della casa in cui abitava.

La stessa risulta essersi trasferita temporaneamente presso l'abitazione di suo fratello (coniugato) in Monza a partire dai primi del corrente mese ed in proposito ha dichiarato che ciò è avvenuto in quanto erano stati tagliati da ignoti i tubi dell'acqua e del gas dell'abitazione in cui viveva.

La ricorrente risulta in ogni caso aver presentato domanda per l'assegnazione di una casa popolare, con la conseguenza che la predetta situazione abitativa deve essere considerata provvisoria.

PADRE ha dichiarato per l'anno 2013 (cfr.: Mod. 730/2014) un reddito annuo lordo pari ad euro 25.878,00, che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, corrisponde ad euro 1.749,17 mensili netti circa; lo stesso ha documentato oneri abitativi per euro 331,00 mensili circa (quota di spettanza delle rate del mutuo sulla casa in cui abita con la madre) e per euro 107,00 circa per le utenze, oltre alle altre spese relative ad imposte, tasse, trasporti e mantenimento proprio.

Quanto alle spese per gli oneri abitativi, deve presumersi che, vivendo **PADRE** con la madre (che deve ritenersi titolare di reddito, visto che il resistente ha sostenuto di essere stato aiutato economicamente dalla medesima), esse gravino su di lui solo *pro quota*.

Alla luce dei dati che precedono, si provvede come da dispositivo.

Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti alla luce della natura e dell'esito della presente controversia.

P.Q.M.

così provvede:

1. affida la figlia minore delle parti **PADRE** ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa sia collocata in via prevalente, anche a fini anagrafici, presso la residenza della madre e che i periodi di permanenza della stessa con l'altro genitore siano i seguenti:
 - a fine settimana alternati, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 18.00 della domenica successiva;
 - durante le festività natalizie per sette giorni non consecutivi, da concordarsi tra le parti in tempo utile;
 - durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo;
 - per giorni 15, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il mese di maggio di ogni anno;
 - in via alternata con la madre durante le ulteriori festività infrasettimanali nel corso dell'anno;
2. pone a carico di **PADRE**, quale contributo al mantenimento della figlia **MADRE**, il pagamento della somma mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2016 e con riferimento alla data della presente decisione, e da corrispondersi a **MADRE** per dodici mensilità all'anno in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso della metà delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie, rette, gite scolastiche, ripetizioni, materiale didattico e libri di testo, nonché di quelle sportive e ricreative, concernenti la figlia medesima, preventivamente concordate (fatta eccezione per le spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola ed all'università pubblica e per le




- spese mediche urgenti, in ordine alle quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo fra i genitori) ed adeguatamente documentate;
3. rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione delle parti;
 4. compensa interamente tra le parti le spese processuali;
 5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Monza, li 26 febbraio 2015.

IL GIUDICE RELATORE

Davide De Giorgio



IL PRESIDENTE

Claudia Lojacono



ILCASO.it